



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 31-07-2014

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ACCOMPAGNAMENTO CANI

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio, Sindaco:

RISERVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO il numero crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta quindi indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di suddetti animali;

RITENUTO opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sull'aspetto igienico- ambientale derivante dalle deiezioni dei cani nel territorio urbano;

DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli animali stessi;

VISTA la legge 24/11/1981, nr 689 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, nr267, con particolare riferimento agli artt. 7-bis e 50;

VISTA la L. 23/12/1978, NR 833.

VISTA la L. 14/08/1991, NR. 281;

VISTA la L.R. 13/09/2001, nr. 2;

VISTA l'ordinanza 3 ottobre 2005 del ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2/12/2005;

VISTA l'ordinanza 14 gennaio 2008 del Ministero della Salute pubblicata nella G.U. del 28/01/2008;

ORDINA

E' fatto d'obbligo a tutti i possessori e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico:

1. di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
3. Nelle aree attrezzate a giochi bimbi, giardini e parchi pubblici delimitati e non, chiostro della sede civica, ancorché al guinzaglio;
4. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico;
5. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando sui trovano nelle vie o in altro luogo pubblico.;

E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:

- Nelle aree private e non aperti al pubblico;
- Da caccia, quando vengono usati per la caccia;

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alla Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile, dei vigili del fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro , secondo le procedure della legge nr. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazioni del possesso dell'attrezzatura come sopra indicato.

Dalla presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano i cani di accompagnamento opportunamente addestrati.

La presente ordinanza ammette efficacia da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

Ogni precedente ordinanza in materia in contrasto con la presente si intende revocata.

Avverso la presente ordinanza può essere preposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni al presidente della Repubblica..

-

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
DOTT.SSA LUISELLA TAMAGNINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

L'applicato Segreteria
CICCARELLI ANTONELLA